

N. 3377/2017 R.G. notizie di reato
N. 1658/2018 R.G. Trib.

Sentenza n. 97/2021 del 20/01/2021
Data del deposito 17 FEB 2021
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. 17 FEB 2021
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Maria Rossi, all'esito dell'udienza del **20/01/2021**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 525 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

██████████, nato a ██████████ il ██████████ con domicilio eletto in ██████████ difeso di fiducia dall'avv. Barbara Cocco del Foro di Novara

Libero, assente

I M P U T A T O

Della commissione del seguente reato:

p. e p. dall'art. 187 comma 1° e comma 1° bis D.L.vo 285/92, perché guidava sulla pubblica via l'autovettura Alfa Romeo targata ██████████ in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, così come si evince dall'informativa redatta dalla Sezione Polizia Stradale di Novara; con l'aggravante di aver

provocato, con la condotta che precede, un incidente stradale.

Compresso in [REDACTED] il 15 agosto 2017.

Conclusioni concordi di P.M. e Difesa: assolversi l'imputato ex art. 530, comma 2°, c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso dal P.M. in data 09/04/2018 l'imputato è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, in data 28/11/2019, verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputato e, in mancanza di questioni preliminari e richiesta di riti alternativi, apriva il dibattimento e ammetteva le prove dedotte, rinviando per l'istruttoria al 21/05/2020.

L'udienza del 21/05/2020 non veniva celebrata, a seguito della sospensione disposta con D.L. n. 18/2020 in ragione della situazione emergenziale conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ed alle disposizioni impartite con decreto n. 23/2020 dal Presidente di questo Tribunale per la trattazione delle udienze successive a detta sospensione, e con decreto del 16/07/2020 veniva fissata l'udienza del 20/01/2021.

All'udienza odierna si procedeva all'esame del teste [REDACTED] dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il Giudice pubblicava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito dei motivi nel termine di giorni 30.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

In data 15/08/2017, alle ore 18.00 circa, l'Ass. Capo [REDACTED], in servizio presso la Polizia Stradale di Novara, interveniva in [REDACTED], via [REDACTED] a seguito della segnalazione di un sinistro stradale. Giunto in loco l'operante rinveniva i due veicoli coinvolti, una Fiat Panda e l'Alfa Romeo di cui all'imputazione, il cui conducente, identificato in [REDACTED], veniva subito trasportato presso l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara per le cure mediche del caso. In merito alla dinamica del sinistro, all'esito dei rilievi eseguiti in

loco gli agenti concludevano che “il signor [REDACTED] proveniva da [REDACTED], una volta che è entrato all'interno del centro abitato di [REDACTED], c'è un impianto semaforico, e dopo l'impianto semaforico iniziava una manovra di sorpasso di un altro veicolo non vedendo che davanti alla parte opposta della carreggiata stesse provenendo una Fiat Panda che poi è l'altro veicolo coinvolto. Improvvisamente la persona, ovviamente la Fiat Panda presumibilmente stava svoltando tutto sulla sua sinistra trovandosi il veicolo davanti, il [REDACTED] svoltava tutto sulla sua sinistra andando a impattare in un'aiuola nel centro abitato di [REDACTED]” (cfr. deposizione [REDACTED], pag. 4 trascr. udienza 20/01/2021).

Venivano quindi richiesti i controlli, finalizzati al rilevamento del tasso alcolemico presente nel sangue nonché della eventuale presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, mediante prelievo di liquidi biologici. Gli accertamenti eseguiti presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara davano esito positivo, in quanto venivano rinvenute tracce di cannabinoidi sia nelle urine, per un valore superiore a 50 ng/ml, sia nel sangue, per un valore di 4 ng/ml. (cfr. i referti dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, agli atti). In sede di esame dibattimentale, a specifica domanda del P.M., il teste [REDACTED] non era in grado di descrivere le condizioni psico-fisiche in cui si trovava il prevenuto al momento dell'intervento (cfr. pag. 6 trascr. udienza 20/01/2021).

Così riassunte le risultanze processuali, occorre premettere che la prova del reato di cui all'art. 187 comma 3 C.d.S. – diversamente da quanto accade per la guida in stato di ebbrezza- è assai articolata: essa richiede la dimostrazione di un concreto stato di alterazione psico-fisica del conducente, non surrogabile dai soli accertamenti strumentali. La Corte di Cassazione ha peraltro più volte statuito che, ai fini della condanna, sono necessari sia il referto positivo di un accertamento biologico, sia un concorrente accertamento (per lo più di natura testimoniale) di condizioni psico-fisiche alterate al momento del controllo (*ex multis*, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 41796 del 11/6/2009, dep. 30/10/2009, Rv. 245535).

Occorre inoltre tenere presente che gli esiti delle analisi assumono significati diversi a seconda del tipo di materiale biologico campionato, giacché le analisi sul sangue, se positive, provano l'assunzione avvenuta nell'arco di alcune ore, mentre le analisi delle urine provano un'assunzione che può essere avvenuta sino a 27 giorni prima del prelievo per i cannabinoidi e sino a 72 ore prima per la cocaina.

Nel caso di specie, l'esame è stato effettuato sia su campioni di urina sia su campioni di sangue. Ma, mentre nell'esame delle urine la concentrazione dei cannabinoidi è risultata più elevata, ossia superiore a 50 ng/ml, nel campione di sangue, certamente più indicativo ed affidabile per le ragioni sopra riferite, la concentrazione di THC è risultata molto bassa, pari a soli 4 ng/ml.

Ne consegue che le risultanze di tali analisi, se consentono di provare che [REDACTED] ha assunto cannabinoidi, non consentono tuttavia di ritenere, con assoluta certezza, che li abbia assunti poco prima di mettersi alla guida del veicolo e, pertanto, che abbia guidato in stato di alterazione, potendo anzi essere verosimile che egli avesse fatto uso della cannabis nei giorni precedenti il controllo.

Occorre pertanto verificare se tale stato di alterazione emerga da altri elementi raccolti nel corso delle indagini. Orbene, nel caso di specie, l'operante non ha riferito alcuna circostanza utile a poter ritenere che le condizioni psico-fisiche del [REDACTED] presentassero anomalie tali da dimostrare la sussistenza di uno stato di alterazione al momento del fatto, riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali conclusioni sono viepiù avvalorate dalla circostanza che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non veniva in alcun modo riscontrata un'eventuale condotta di guida anomala, bensì semplicemente una manovra di sorpasso effettuata senza la dovuta attenzione, che aveva cagionato l'uscita di strada dell'Alfa Romeo condotta dal prevenuto al fine di evitare l'impatto con il veicolo che sopravveniva in direzione opposta.

Alla luce degli elementi sin qui riassunti, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta la prova che i cannabinoidi assunti dall'imputato, pur determinando un riscontro positivo alle analisi cliniche volte a verificare l'assunzione di sostanze psicotrope, ne abbiano alterato o compromesso le capacità psico-fisiche ed, in particolare, la capacità di guidare autoveicoli al momento del verificarsi degli accadimenti oggetto della presente vicenda. [REDACTED], dunque, deve andare assolto dal reato a lui contestato perché non vi è prova sufficiente in ordine alla sussistenza del fatto.

Il concomitante carico di lavoro gravante su questo Giudice giustifica l'indicazione di un termine differente da quello ordinario, segnatamente di giorni 30, per il deposito dei motivi della sentenza.

P. Q. M.

Visti l'art. 530, comma 2°, c.p.p.,


assolve [REDACTED] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3°, c.p.p.

indica in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

Novara, 20/01/2021

Il Giudice
Giuseppina Maria Rossi



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 17 FEB 2021

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa **GAZZANZA**